



REPUBBLICA ITALIANA

133/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60312** del registro di segreteria, promosso da:

- *omissis* (c.f. *omissis*), nato a *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lippi (pec: andrealippi@ordineavvocatiroma.org) e dall'avv. Esther Lettieri, domiciliato come da procura rilasciata nel primo ricorso;

-appellante

contro

- **Ministero della Difesa**, in persona del Dirigente in carica p.t., domiciliato presso la sede generale di Roma, viale dell'Esercito 186, nonché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 158 c.g.c., come in atti;

-appellato

per

la riforma della sentenza n. 943/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania depositata il 24.09.2021.

Visto l'atto di appello;

Visti gli ulteriori atti e documenti di causa;

All'udienza del 21 marzo 2024, letta la relazione del cons. Antonietta Bussi e uditi l'avv. Andrea Lippi, per l'appellante, nonché la dottoressa Marina Propersi, delegata dal Ministero della Difesa.

Svolgimento del processo

Per il nominato in epigrafe, è stato promosso gravame verso la sentenza n. 943 del 2021 della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con la quale è stata respinta, in sede di riassunzione, l'istanza per il riconoscimento della pensione privilegiata per infermità dipendente da causa di servizio, ritenuta - alla scadenza del precedente assegno di pensione di 8^a cat. tab. A per 4 anni - indennizzabile Una Tantum, in quanto rientrante nella tab. B. Infatti, l'appellante, a seguito del rigetto del ricorso promosso in primo grado, aveva ottenuto, in sede di impugnazione, la riforma della decisione, con rinvio degli atti al giudice territoriale.

L'interessato, avendo subito un infortunio a un ginocchio durante la leva militare, in data 19.08.1991, era stato sottoposto a un intervento di ricostruzione legamentosa e di meniscectomia, che gli aveva impedito di riprendere l'attività, ragione per cui era stato riformato in data 17.06.1992. Successivamente, in data 06.03.1997, gli era stata riconosciuta un'infermità ascrivibile alla 8^a cat. tab. A per 4 anni rinnovabili dalla C.M.O. di Caserta,

con conferimento del relativo trattamento pensionistico.

Alla scadenza di detta prestazione, il ricorrente era stato visitato nuovamente, in data 12.02.1999, dalla medesima C.M.O. la quale, pur riscontrando la persistenza dell'affezione già diagnosticata, aveva valutato, sulla scorta che la stessa non si fosse aggravata, che fosse ascrivibile alla tab. B, sia pur nella misura massima (4 annualità).

Con la sentenza n. 364/2016 della Sezione Campania, era stato respinto il ricorso dell'ex militare, adducendo che tale condizione patologica, a giudizio del C.M.L., incaricato quale CTU, fosse da ritenersi adeguatamente indennizzata e che non fosse ravvisabile alcun peggioramento.

A seguito di appello, la decisione era stata riformata, in quanto emessa *extra petitum*, per avere fatto riferimento all'eventuale aggravamento dell'infermità, nonché *contra legem*, laddove detta evoluzione negativa non è richiesta quale presupposto o requisito per la conversione dell'assegno rinnovabile in vitalizio.

Il giudice del rinvio, dinanzi al quale la causa era stata riassunta, con la pronuncia oggi in esame, dopo avere analizzato il quadro normativo di riferimento, di cui all'art. 5 della l. n. 9 del 1980, ha escluso che in sede di visita medica, alla scadenza del periodo quadriennale di attribuzione dell'originario assegno di cui alla Tab. A, la patologia non potesse essere inquadrata nella Tab. B, determinandosi - in tale evenienza - la conversione della prestazione periodica in un'indennità Una Tantum.

Inoltre, è stato ritenuto che le risultanze della CTU disposta in corso di causa, censurata per i profili *ultra petitum*, potessero comunque valere per le ulteriori valutazioni effettuate, ai fini della definizione del punto centrale

del contenzioso, avente a oggetto le verifiche se l'ascrizione alla Tab. B dell'infermità fosse affetta da vizi, poi riverberatisi sul decreto ministeriale impugnato.

Con l'atto in rassegna, è stato contestato l'esito raggiunto, per "*Violazione di giudicato, violazione dell'art. 132 c.p.c. 68 DPR 1092/73 e art. 5 L. 9/80*", in quanto la sentenza sarebbe meramente ripetitiva della prima statuizione e nuovamente in contrasto con le disposizioni su riportate.

Secondo l'appellante, la decisione sarebbe carente del presupposto fondante, in quanto si baserebbe sulle valutazioni espresse dal CML – per altro ricusato – incaricato nel corso del primo giudizio e investito da un quesito estraneo al *petitum* di causa, riguardante l'aggravamento dell'infermità, oggetto di riforma in appello, che lo renderebbe inutilizzabile anche nella successiva fase giudiziale.

Ripercorrendo le diverse verifiche mediche alle quali era stato assoggettato l'ex militare di leva, è stato pertanto sostenuto che l'ascrizione nella Tab. B, da parte della C.M.O. di Caserta, nella visita del 12.02.1999, fosse stato frutto di errore, per avere confuso la scadenza con l'aggravamento, essendovi tutte le condizioni volute dalla legge per la convalida della Tab. A, come stabilito nella sede di appello richiamata.

In sostanza, secondo la tesi attrice, alla cessazione dell'assegno originariamente attribuito, stante la riconosciuta ed inequivocabile immodificabilità *in melius* della patologia e essendo trascorsi oltre 4 anni previsti dalla normativa, il trattamento di 8^a cat. tab. A avrebbe dovuto essere confermato a vita, in applicazione dell'art. 68 del d.P.R. 1092 del 1973 e dell'art. 5 della l. 9 del 1980.

Ciò non sarebbe stato minimamente toccato dal quesito posto al CML, sul cui parere, con motivazione meramente apparente, si sarebbe basato il provvedimento avversato.

Con il gravame è stata altresì lamentata la “*Violazione degli artt. 111 Cost., 132, 192, 52 e 51 n. 4 c.p.c. – difetto assoluto di motivazione*”, poiché il giudice del rinvio non avrebbe affrontato, ritenendolo assorbito, il profilo concernente la scelta del CML - incaricato quale CTU nel giudizio -, formalmente ricusato dalla parte, ai sensi dell’art. 63, comma 2, dell’ art. 52 e dell’art. 51 n. 4 c.p.c., avendo il predetto organismo una funzione di *assistenza e consulenza tecnica* dello stesso Ministero della Difesa convenuto.

Sul punto è stato sostenuto che la sentenza di primo grado avrebbe preso in considerazione solo l’*attendibilità* della consulenza resa dal CTU ricusato e non la relativa nullità.

Delle ragioni di incompatibilità del predetto organo di consulenza si sarebbe ampiamente reso conto anche il legislatore che, nella riforma del processo contabile (d.lgs. n. 174/2016), avrebbe espressamente escluso, come risulterebbe dal combinato disposto degli articoli 166, 97 e 23, con particolare riferimento al terzo comma di quest’ultimo articolo, la nomina di *coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio*.

In questo senso deporrebbe la pronuncia emessa dalla Corte Europea dei Diritti Umani nel caso *Placi C/ Stato Italiano*, avente le medesime caratteristiche della fattispecie in trattazione.

Per tale ragione occorrerebbe una nuova istruttoria imparziale e nel contraddittorio tra le parti o all’UML del Ministero della Salute o a CTU iscritto all’albo del Tribunale, come più volte sollecitato dalla parte, sulla

scorta di proprie perizie già depositate agli atti e del quesito formulato nell'atto di impugnazione, concernente la corretta ascrizione della infermità nella Tab. A, 8^a cat., vitalizia.

In conclusione, è stato chiesto l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza impugnata e rinvio degli atti al primo giudice per una nuova istruttoria. Con vittoria di spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Con memoria di costituzione in giudizio, il Ministero della Difesa si è opposto alle argomentazioni svolte nel gravame, evidenziando che la *ratio* del quadro normativo di riferimento, di cui si lamenta la violazione (ovvero l'art. 68 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come novellato dall'art. 5 della l. n. 9 del 1980), non consisterebbe, come erroneamente sostenuto dalla difesa attorea, nell'automaticità della conversione, allo scadere del periodo fissato dalla Commissione Medica, dell'assegno temporaneo in pensione privilegiata vitalizia, risultando la norma, secondo tale prospettazione, *inutiliter data*, bensì nell'accertamento dell'entità invalidante, alla scadenza di detto periodo, dell'affezione compensata con assegno rinnovabile, in quanto non stabilizzata in sede di prima ascrizione tabellare.

Pertanto, nel caso di specie, la C.M.O. di Caserta avrebbe correttamente agito sottoponendo l'ex militare a nuovi accertamenti sanitari per l'eventuale rinnovo dell'assegno già attribuito, riscontrando un miglioramento dell'infermità sofferta e accertando una stabilizzazione degli esiti, che non venivano tuttavia giudicati meritevoli di trattamento vitalizio, bensì di iscrizione nella Tab. B, con concessione di indennità Una Tantum.

Non potrebbe pertanto ammettersi che la prima C.M.O. abbia

classificato, in modo definitivo, già in sede di prima ascrizione, la patologia all'8^a categoria pensionistica, poiché ciò non si evincerebbe dal relativo verbale n. 4607/1997, laddove era stato attribuito un assegno rinnovabile per una condizione non assestata.

Il giudice del rinvio, contrariamente a quanto sostenuto dall'interessato, non avrebbe operato alcuna difforme applicazione della sentenza d'appello intervenuta sulla vicenda, ma avrebbe invece fornito una corretta lettura del dell'art. 68 del d.P.R. n. 1092 del 1973, avendo ritenuto fondata una nuova valutazione dell'infermità.

In sostanza, sarebbe pienamente conforme a legge, nell'ottica del rispetto del principio dell'economicità dei giudizi, l'utilizzo "*...entro i limiti della controversia...*" della CTU già espletata dal CML nel primo processo, espunta la parte inerente all'aggravamento della patologia in questione.

Secondo l'Amministrazione militare, sarebbe altresì inconferente la doglianza attorea relativa alla nullità della consulenza tecnica d'ufficio resa dal C.M.L., su cui si è basata la decisione avversata. Sul punto, è stata richiamata la conforme, consolidata ed articolata giurisprudenza contabile, tra cui la statuizione delle Sezioni riunite n.10/QM/2007.

Le disposizioni del codice di giustizia contabile confermerebbero detta impostazione, non incisa dal richiamato art. 23, comma 3, ultima parte, poiché il Collegio Medico Legale, in quanto consulente tecnico, dipenderebbe dal giudice, sul piano funzionale, e non gerarchicamente dal Ministero di appartenenza, nella totale salvaguardia del principio del giusto processo.

In altre parole, i risultati delle perizie tecniche eseguite d'ufficio

sarebbero pienamente utilizzabili nel giudizio pensionistico, in quanto detti organi opererebbero in posizione di neutralità, alla stregua degli altri consulenti privati, configurandosi quali ausiliari del Giudice, ed espleterebbero la loro attività in contraddittorio con il ricorrente, come è avvenuto nel caso di specie.

Del tutto pretestuoso, poi, sarebbe il rinvio operato dall'appellante alla Sentenza Placi del 2014 della C.E.D.U., su cui si è già pronunciata questa Corte (Sez. II App. n. 603 del 2014), in ordine alla non riconducibilità al diritto comunitario delle suddette norme, con conseguente esclusione della loro disapplicazione.

E' stato infine sottolineato che nei motivi di impugnazione sarebbe ravvisabile una non consentita richiesta di riesame del merito della controversia con riferimento all'ascrivibilità a categoria di pensione della patologia *de qua*, evidentemente "*questione di fatto*", analizzata e valutata dal primo giudice in sede di riassunzione, laddove l'appello in materia pensionistica è consentito per i soli motivi di diritto, ai sensi della l. n. 19 del 1994, come integrata dalla l. n. 639 del 1996, il cui contenuto è confluito nell'art. 170, comma 1, del citato Codice di Giustizia Contabile.

È stato dunque concluso, in via preliminare, per l'inammissibilità del gravame o comunque per il rigetto perché infondato, con conferma della sentenza e vittoria di spese di giudizio.

All'udienza del 21 marzo 2024, le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via prioritaria, deve essere precisato che il gravame, nei giudizi in materia di pensioni, soggiace ai requisiti di proponibilità come stabiliti dall'art. 170 c.g.c., il quale stabilisce che l'appello è consentito per soli motivi di diritto, mentre per le questioni di fatto possono essere dedotti esclusivamente difetti inerenti alla mancante o apparente motivazione della decisione.

Nella giurisprudenza univoca delle Sezioni di appello della Corte dei conti (*ex multis*, Sez. II App., n. 420 del 2019), che ha preso le mosse anche dai canoni ermeneutici sanciti dalle Sezioni Riunite (sentenza n. 10/QM/2000), è stato sovente affermato che l'impugnazione nell'ambito in rassegna incontra una preclusione di legge nella determinazione del *thema decidendum*, essendo escluso che possa svolgersi se non per ragioni di diritto ed essendo state espressamente qualificate come questioni di fatto, da parte del legislatore, *quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni* (art. 170, comma 1, c.g.c.).

Ne discende che le doglianze in ambito medico-legale, oggi in evidenza, possono essere esaminate da questo giudice solo nei limiti in cui la pronuncia sia stata contestata per le lacune valutative quali quelle sopra enunciate.

Ciò premesso, il Collegio reputa che i motivi di censura prospettati dall'appellante non contengano profili idonei a mettere in discussione la sentenza di cui si chiede la revisione, nel senso appena chiarito, giacché non risulta né priva di motivazione, né caratterizzata da motivazione apparente. Il percorso logico espositivo seguito dal giudice di primo

grado, che tiene conto degli apprezzamenti medici scaturiti da pregresse attività peritali, infatti, appare corretta e non suscettibile di riforma, per quanto di seguito espresso.

Le critiche svolte dall'appellante sono tese a ottenere l'annullamento della statuizione indirettamente, ovvero facendo valere le irregolarità procedurali da cui sarebbe affetta la perizia resa dal consulente tecnico d'ufficio incaricato nel corso dell'iniziale giudizio di merito, aventi riflessi sull'esito, che sarebbe pertanto viziato; a tali fini, sono stati posti in discussione sia l'utilizzo delle relative risultanze, da parte del giudice della riassunzione, in quanto ritenute inficiate dal medesimo errore d'origine rilevato nella prima sede di appello – ovvero di ultra petizione – sia la dedotta assenza di terzietà del collegio medico incaricato, da cui discenderebbe la nullità dell'atto e, dunque, dell'intero procedimento.

Il primo punto interessato dal gravame attiene alla violazione del giudicato, con conseguente inidoneità della consulenza medica citata a costituire il presupposto fondante della sentenza, la quale risulterebbe, per tale ragione, invalidabile per motivazione apparente.

L'argomentazione addotta non è meritevole di adesione in quanto le valutazioni operate nella sede giudiziale in esame si muovono entro i parametri fissati dalla Sezione di appello e fanno coerente applicazione dei canoni processuali del prudente apprezzamento del giudice e del suo libero convincimento, oltre che del basilare criterio di economia dei giudizi.

Il Collegio reputa che l'organo decidente, ai fini della definizione della causa di riassunzione, correttamente abbia attinto alle risultanze

dell'istruttoria condotta nel precedente grado di merito, nei limiti segnati dal correlato provvedimento di gravame, che aveva riconosciuto un errore di *ultra* petizione e un contrasto a legge della sentenza esaminata, con riguardo all'aspetto dell'aggravamento della patologia lamentata. A fronte della chiara formulazione del parere medico in contestazione, che consente di scindere agevolmente la questione del mutamento *in peius* dell'infermità del ricorrente rispetto alle altre valutazioni effettuate, non si determina affatto una replicazione del difetto sanzionato nella precedente fase di impugnazione e oggi nuovamente contestato.

Sul punto, è sufficiente rilevare che la consulenza tecnica d'ufficio costituisce uno strumento istruttorio di ausilio del giudice, mentre oggetto di riforma in appello è stata la decisione, per avere statuito oltre l'oggetto della domanda dell'interessato. Ciò non può essere ritenuto preclusivo della ripetizione, in sede di riassunzione, di una nuova ponderazione degli esiti peritali, estromettendo ogni considerazione sull'aspetto censurato. In tal modo, il giudice di primo grado, al quale è stato rinviato il processo perché *si pronunci nel merito e nei termini della questione*, ha puntualmente dato seguito a tale direttiva, facendo propria quella parte della consulenza, del tutto autonoma, concernente lo stato dell'infermità dell'interessato, nella quale era stato precisato che la patologia riscontrata non risultava..., *applicando il criterio dell' equivalenza per l'applicazione delle Tabelle A e B , di entità tale da consentire di attribuire ... la concessione di 8/\ categoria tabella A vitalizia...*

Per altro, tali conclusioni sono state raggiunte dal Collegio peritale, per quanto risulta dal verbale del 28.01.2016, anche a seguito dell'esame delle

controdeduzioni formulate dal consulente di parte (Dott. Giuseppe Delli Colli) in data 19.01.2016, in attuazione dell'art. 97, comma 5, c.g.c., che disciplina la fase finale della perizia (cui è parificata quella effettuata dagli organismi tecnici delle amministrazioni, ai sensi del comma 1 del cennato articolo), regolando le facoltà difensive delle parti al momento del deposito della relazione scritta.

Da ciò discende che gli esiti rassegnati, formulati sulla base del previsto contraddittorio tecnico e nel rispetto del diritto di difesa, hanno consentito al giudice di esercitare pienamente il proprio ruolo di *peritus peritorum* e di conoscere i contenuti delle varie questioni, tra cui quella in discussione, venute alla luce anche in detta occasione.

Dalla lettura dei documenti si evince che, ai fini dell'espletamento della consulenza d'ufficio, erano stati mossi rilievi da parte del ricorrente sull'estraneità dell'aggravamento dall'oggetto della vertenza e che su tale aspetto il Collegio medico incaricato aveva concordato, sebbene avesse comunque ribadito ... *congrua l'ascrivibilità [dell'infermità] a Tab B Indennità Una Tantum pari a quattro annualità di ottava categoria, precedentemente concessa.*

In definitiva, per quanto attiene all'aspetto avverso, relativo all'utilizzo nel giudizio di rinvio della c.t.u. svolta in primo grado, con esclusione dei profili corrispondenti alle parti della decisione riformata in sede di gravame, è sufficiente richiamare quanto affermato dalla Corte di cassazione, che ha chiarito che il giudice dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, *come può avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica o di*

rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito, così può ben preferire, salvo l'obbligo della relativa motivazione, di fondare la decisione su tale primitiva consulenza... Inoltre...in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali ..., sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass. n. 17693 del 2013; n. 22799 del 2017). ...Di conseguenza la censura di mancato rinnovo, nel corso del giudizio di rinvio, della consulenza medico legale si rivela comunque inammissibile (Cass. n. 30413 del 2019).

Conclusivamente, il motivo di gravame deve essere rigettato, ritenendosi assorbita ogni altra connessa argomentazione, preclusa dagli stessi limiti di ammissibilità dell'appello, come sopra ricordati, che hanno a presupposto la carente o apparente motivazione che, nel caso di specie, non si ritiene sussistente.

Il secondo punto oggetto di impugnazione verte sulla nullità della medesima consulenza tecnica d'ufficio per incompatibilità del C.M.L. incaricato, in quanto ritenuto di avere una funzione di *assistenza e consulenza tecnica* dello stesso Ministero della Difesa convenuto. Tale profilo, sollevato nel corso del primo grado dalla parte, anche attraverso istanza di ricusazione, non sarebbe stato affrontato nella sentenza avversata, sulla quale si rifletterebbe la denunciata invalidità.

Le argomentazioni addotte a sostegno di tale doglianza, come riportate in narrativa e ampiamente confutate in sede difensiva dall'Amministrazione appellata, non appaiono fondate, alla luce

dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, di segno contrario rispetto a quello prospettato, anche di questa Sezione (Sez. I App. n. 66 del 2020, n. 9 e 114 del 2021; Sez. III App. n. 4 del 2021).

In proposito, il Collegio intende porsi in continuità con i precedenti nei quali sono stati esaminati i vari aspetti venuti in evidenza nella formulazione delle censure in trattazione.

In particolare, è stato affermato che il predetto organismo collegiale seppure incardinato presso il Dicastero della Difesa, *...in veste di "consulente" esso agisce come organo dotato di imparzialità e al di sopra delle parti. ...Di tal ch , le garanzie processuali riferibili ai pareri resi dai suddetti "organi" devono essere considerate ad ogni effetto identiche a quelle riferite al parere che possa rendere un CTU privato, il quale, esperita la necessaria procedura di nomina, si pronuncia sulla questione tecnica in quanto interpellato dal Giudice.*

La ratio degli artt. 23, 97 e 166 del Codice di Giustizia Contabile, approvato con il d.lgs. n. 174/16, del 26 agosto 2016,   quella di mettere a disposizione del Giudice contabile un organo tecnico particolarmente qualificato, a composizione collegiale (dunque con maggiore garanzia di obiettivit  e migliore copertura specialistica), consultabile senza aggravio di oneri economici e procedurali per le parti. Conseguentemente, alcuna incompatibilit  pu  ritenersi sussistere in concreto, in quanto il Codice di giustizia contabile ha previsto solo che un eventuale pronunciamento su una questione gi  valutata potesse semmai riguardare ... il singolo componente dell'Organismo Collegiale (Sez. III App. n. 4 del 2021).

Quanto al precedente caso Plac  v. Italia del 21 gennaio 2014 della Corte

E.D.U., richiamato dall'appellante, è stato rimarcato come in esso non è ... *affermato in via generale il principio di parzialità del CML del Ministero della difesa (o dell'UML - Salute) quale consulente nelle cause in cui sia parte un militare o un ex militare, né tantomeno che l'affidamento della perizia al predetto organo integri ex se la violazione dei principi di cui all'art. 6 della stessa Convenzione, in quanto quello che conta è la valutazione del caso concreto; - invero, nella causa da cui è scaturita la suddetta pronuncia del giudice sovranazionale, l'organo di giustizia amministrativa, nel recepire il parere richiesto, sosteneva, stante i suoi limitati poteri di riesame giudiziario degli atti amministrativi, di non potere esaminare il merito delle censure mosse dal ricorrente alle conclusioni della consulenza tecnica redatta dal Collegio e tale circostanza, più che la dipendenza funzionale dal Ministero della difesa, ha indotto la Corte Europea a ritenere mancante la necessaria neutralità del consulente nominato (Sez. I. App. sentenze nn. 9 e 114 del 2021).*

Alla luce di quanto rappresentato, pertanto, detto motivo di gravame deve essere respinto, non senza ribadire, in linea con le menzionate pronunce di questa Sezione, che in ... *base al combinato disposto dell'art. 23, comma 3, e dell'art. 97, comma 1, c.g.c. l'invocata disciplina dell'incompatibilità è ravvisabile solo ove il singolo dipendente della p.a. venga nominato consulente tecnico, non già quando l'accertamento viene demandato agli organi tecnici generalmente intesi...* (ib. n. 114 del 2021), e che comunque deve essere rilevata in concreto, con riferimento ai soggetti designati, circostanza questa che non si riscontra neppure dall'istanza di ricusazione, proposta in primo grado dall'interessato e richiamata in questa sede.

In definitiva, per tutte le ragioni esposte e assorbita ogni altra

questione, l'impugnazione non può trovare accoglimento, essendo in parte inammissibile e in parte infondata.

In considerazione della definizione del giudizio per profili attinenti a questioni pregiudiziali e preliminari, ex art. 31, comma 4, c.g.c., le spese di difesa possono essere compensate.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello promosso da *omissis*, iscritto al n. **60312** del ruolo generale, per le ragioni di cui in motivazione, confermando integralmente la sentenza impugnata.

Spese di difesa compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 21 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Antonietta Bussi

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 21/05/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi